



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 28 del Registro	OGGETTO: Articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2008 N. 133 - Meccanismi immobili e approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione immobili. Anno 2020.
Data 13-02-2020	<input type="checkbox"/> Immediatamente Esecutiva

L'anno duemilaventi, il giorno *tridici* del mese di *Febbraio*
con inizio alle ore *17,30* in continuazione di seduta e a seguito di regolare convocazione,
essendo presenti/assenti i Signori:

AMMINISTRATORE	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1. GALLO SALVATORE	Sindaco	X	
2. GIORDANO SEBASTIANO	Vicesindaco	X	
3. MESSINA RICCARDO	Assessore	X	
4. AIELLO MAURIZIO	Assessore	X	
5. SCOLLO GIOVANNA	Assessore		X

si è riunita la GIUNTA COMUNALE,

sotto la presidenza del Sindaco Dott. Salvatore GALLO, ovvero,

Vicesindaco, Sig. Sebastiano Giordano

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Patrizia Rappa

Vicesegretario dott.ssa Maria MONEGLIA

Il Sindaco, constatato e fatto constatare il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.



COMUNE di PALAZZOLO ACREIDE

Provincia di Siracusa

Città Patrimonio dell'Umanità (U.N.E.S.C.O.)

UFFICIO TECNICO – SETTORE IV LL.PP. e SERVIZI



	<p>OGGETTO: ARTICOLO 58 DEL D.L. 25. GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 06 AGOSTO 2008 N.133- RICOGNIZIONI IMMOBILI E APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILI. ANNO 2020.</p>
--	--

ALLA GIUNTA MUNICIPALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Dirigente del 4° settore LL.PP. e servizi

SENTITA l'Amministrazione comunale in merito alla ricognizione dei beni e valorizzazione del patrimonio immobiliare da dismettere;

VISTO l'articolo 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 6 agosto 2008 che recita:

“Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica”

- al comma 3 che *“Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi della iscrizione del bene in catasto”;*

- al comma 4 che *“Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura”;*

- al comma 5 che "Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge";

RILEVATO che la procedura di ricognizione ed eventuale riclassificazione degli immobili prevista dall'articolo sopra indicato consente una notevole semplificazione, con conseguente accelerazione, dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali, nell'evidente obiettivo di soddisfare le esigenze di miglioramento dei conti pubblici, di riduzione o, comunque, contenimento dell'indebitamento, per la ricerca di nuove fonti di proventi destinabili a finanziamento dell'investimento;

RILEVATO che tutti i beni appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentali dell'Ente e che hanno la qualifica di beni immobili della classe (del conto del patrimonio) A II 4 (cioè fabbricati relativi al patrimonio indisponibile) oppure della classe A II 2 (cioè terreni relativi al patrimonio indisponibile), potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, ponendo in evidenza la relativa destinazione urbanistica. Quindi i terreni della classe A II 2, riconosciuti nel piano, potranno essere inseriti nella classe A II 3 con la qualifica disponibili; i fabbricati della classe A II 4 saranno inseriti nella corrispondente classe A II 5 con la qualifica di beni disponibili

EVIDENZIATO CHE

le disposizioni recate in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, lungi dal rappresentare intervento isolato del legislatore, devono essere lette in ottica sistemica e strutturata nell'ambito dell'intero riordino della disciplina. Infatti oltre a quanto disposto dagli artt. 11 e 13 dello stesso d.l. 112 in materia di piano casa e di patrimonio residenziale pubblico, la legge 244/07 (Finanziaria per il 2008) dispone, all'art. 2, cc. 594 e seguenti, l'obbligo di adozione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani triennali finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo, tra l'altro, di beni immobili ad uso abitativo o di servizio (con esclusione dei beni infrastrutturali), e la trasmissione di apposite relazioni all'organo di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente per territorio.

Che per chiarire i rapporti tra l'art. 58 e la normativa statale e regionale di settore (L. 560/93, LR 19/92 e LR 26/07), è quindi necessaria questa lettura sistemica con le altre disposizioni della Manovra estiva (art. 11 e 13) e da ultimo del cd decreto "anticrisi" dalle quali emerge che la realizzazione del nuovo Piano casa la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rappresenta una tra le iniziative destinate a rilanciare l'intervento pubblico nel settore della casa, per risolvere e contenere il fenomeno dell'emergenza abitativa ed è una priorità dell'attuale legislatura che potrebbe essere realizzata anche attraverso le procedure accelerate previste dall'art. 58, in base al quale, non potendo riscontrare un divieto specifico ed esplicito, tutti i beni appartenenti al patrimonio immobiliare indisponibile e non strumentali dell'ente potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, ponendo in evidenza la relativa destinazione urbanistica.

CONSIDERATO CHE:

- è stata attivata, attraverso gli uffici interessati, una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo un elenco di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione in ragione della loro specifica dislocazione sul territorio, dell'accessibilità, del contesto ambientale, delle infrastrutture esistenti, per essere poi alienati al fine di finanziare le spese di investimento, utilizzando risorse straordinarie;

DATO ATTO, inoltre, che, relativamente a tali beni, sono state sviluppate le opportune analisi, catastali ed urbanistiche al fine di verificarne la loro natura, ovvero se rientranti nella categoria del patrimonio indisponibile o disponibile, l'identificazione catastale e la loro destinazione urbanistica e sono state esaminate le nuove e possibili diverse funzioni degli stessi per le esigenze dell'Amministrazione;

ACCERTATO, dall'esame della documentazione presente nell'archivio patrimoniale, della mancanza di atti certi di passaggi di proprietà oltre al possesso delle aree;

EVIDENZIATI negli elenchi di cui agli allegati i beni che si intendono valorizzare e, quindi, dismettere, suddivisi in ragione dell'ubicazione degli stessi;

ATTESO che:

- sono stati individuati ulteriori immobili che possiedono i requisiti della succitata norma per essere inseriti nel piano delle valorizzazioni ed alienazioni.

-VISTO l'art. 51 della legge 142/1990, per come recepito dalle leggi regionali 48 / 1991 , 23/98 e 30/2000.

-VISTO il Decreto legislativo n.267/2000;

-VISTO lo Statuto Comunale;

-VISTA la legge n.30 del 23/12/2000;

-VISTO il vigente O.R. EE.LL vigente nella Regione Siciliana

PROPONE QUANTO SEGUE

1. Di approvare il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari anno 2020 e quali essi risultano dall'elenco A Piano delle alienazioni elenco B Piano delle Valorizzazioni allegati al presente atto.
2. di dare atto che il Piano così redatto costituisce allegato al Bilancio di previsione 2020/2022 quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'elenco degli immobili identificati nell'elenco "A - piano delle alienazioni" ubicati in territorio di Palazzolo A. avrà effetto dichiarativo della proprietà e produrrà ai sensi del già citato articolo 58, comma 3, gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile;

4. di dare atto che l'attuazione del presente Piano esplicherà la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2020-2022;
5. di trasmettere copia per la pubblicazione all'Albo on line, agli uffici interessati e agli organi competenti.

Palazzolo Acreide 24/01/2020

IL Responsabile del 4° Settore LL.PP. e servizi
(Ing. Giovanni Donetti)



A handwritten signature in black ink, which appears to be "G. Donetti", is written over the right side of the official seal.